



CONSORZIO dei LAGHI

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO NELL'AMBITO
DEGLI INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
DEL CONSORZIO DEI LAGHI – ATS RM 6.2**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n.4 del 18/05/2026

Sommario

Articolo 1	3
<i>Oggetto</i>	3
Articolo 2	3
<i>Finalità del Registro</i>	3
Articolo 3	4
<i>Destinatari degli interventi di assistenza</i>	4
Articolo 4	4
<i>Registro degli assistenti alla persona</i>	4
Articolo 5	5
<i>Requisiti per l'iscrizione al Registro degli assistenti alla persona</i>	5
Articolo 6	6
<i>Modalità d'iscrizione al Registro degli assistenti alla persona</i>	6
Articolo 7	6
<i>Commissione Tecnica</i>	6
Articolo 8	7
<i>Durata dell'iscrizione nel Registro</i>	7
Articolo 9	7
<i>Trattamento dati e informativa privacy</i>	7

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione nel "Registro degli assistenti alla persona", aventi i requisiti di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 03/05/2016, n. 223 e ss.mm.ii., nonché la gestione del Registro medesimo.
2. Al fine di fornire supporto ai destinatari degli interventi nella libera scelta degli assistenti alla persona con il presente Regolamento si disciplina l'iscrizione nel "Registro degli assistenti alla persona", al quale possono iscriversi le persone fisiche che intendono operare nel campo degli interventi di assistenza in favore di persone con necessità di sostegno intensivo e/o in condizione di non autosufficienza, in condizione di disabilità gravissima e con disabilità per la vita indipendente.

Tale iscrizione è condizione essenziale per l'erogazione ed il proseguimento di tutti i sostegni economici erogati dal Consorzio dei Laghi nei confronti delle persone di cui al comma 2.
3. In particolare, il presente Regolamento:
 - a) disciplina le modalità di registrazione al Registro;
 - b) individua le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nel "Registro degli assistenti alla persona";
 - c) disciplina le modalità di controllo sul mantenimento dei requisiti.
4. Gli assistenti in possesso dei requisiti dettati dal presente Regolamento sono ritenuti idonei a svolgere gli interventi sociali di assistenza alla persona; l'iscrizione al Registro è dunque requisito fondamentale per vedere riconosciuto da parte del Consorzio dei Laghi il rimborso in favore della persona che beneficia dell'intervento dell'assistente.

Articolo 2

Finalità del Registro

1. Il Registro garantisce il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) prevedere i requisiti che le persone fisiche, che intendono operare nel campo degli interventi di assistenza alla persona, devono possedere per poter svolgere gli interventi stessi;
 - b) facilitare la libera scelta, da parte dei destinatari degli interventi, degli assistenti in possesso dei requisiti che maggiormente rispondono alle esigenze assistenziali espresse dagli utenti nel rispetto dei titoli professionali, ove richiesti;
 - c) garantire assistenza ed aiuto nelle necessità primarie della persona in condizione di fragilità sociale, favorendone la permanenza nell'ambito familiare e sociale di appartenenza;

- d) qualificare il lavoro di cura rivolto a persone destinatarie degli interventi sociali di cui al presente Avviso;
- e) far emergere il mercato sommerso del lavoro di cura offrendo opportunità di crescita professionale, riconoscimento e visibilità pubblica ai lavoratori del settore;
- f) favorire gli interventi di assistenza che prevedano l'erogazione diretta di benefici a carattere economico o titoli validi per l'acquisto di prestazioni da soggetti accreditati dall'Ambito Territoriale, finalizzati a sostenere le famiglie che si prendono cura dei familiari disabili e/o non autosufficienti.

Articolo 3

Destinatari degli interventi di assistenza

1. Ai sensi della DGR n. 223/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 104/1992, dalla legge regionale n. 162/1998, dalla legge n. 328/2000, dal decreto interministeriale 26 settembre 2016, dalla legge regionale n. 11/2016 e dal d.lgs. n. 62/2024, i destinatari degli interventi sociali di assistenza che prevedono la scelta e l'assunzione diretta dell'assistente sono:

- le persone con necessità di sostegno intensivo e in condizione di non autosufficienza, ivi comprese quelle conseguenti a limitazioni intellettive e relazionali e le persone anziane (con età superiore a quella pensionabile stabilita dalla normativa vigente) in condizione di temporanea o permanente limitazione dell'autosufficienza e/o dell'autonomia, affette da patologie correlate all'età, che necessitano di una assistenza sociale di tipo intensivo nell'arco della giornata;
- le persone in condizioni di disabilità gravissima sono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano, a domicilio, di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi-patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.);
- le persone con disabilità, comprese quelle conseguenti a limitazioni intellettive e relazionali, in possesso della certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con una limitazione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione.

Articolo 4

Registro degli assistenti alla persona

1. Al fine di fornire supporto ai destinatari degli interventi nella libera scelta degli assistenti alla persona, è istituito il "Registro degli assistenti alla persona", di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, attraverso il quale sono individuate le persone fisiche ritenute idonee ad operare nel

campo dell'assistenza a persone con necessità di sostegno intensivo e/o in condizione di non autosufficienza, in condizione di disabilità gravissima e con disabilità per la vita indipendente.

2. Il Registro è un registro aperto al quale possono chiedere l'iscrizione, senza vincoli temporali, le persone fisiche in possesso dei requisiti dettati dal presente Regolamento.
3. Sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 03/05/2016, n. 223 e ss.mm.ii., le persone destinatarie del sostegno economico che scelgono il proprio assistente al di fuori dei registri dovranno far iscrivere l'assistente in detto registro entro il termine di 3 (tre) mesi, nel rispetto dei titoli professionali, ove richiesti. Tale adempimento risulta essenziale per l'erogazione del sostegno economico.
4. Per gli interventi sociali di cui all'articolo 1, comma 4, sono riconosciuti come rimborsabili esclusivamente le spese derivanti dal contratto con l'assistente alla persona iscritto nel Registro di cui al presente articolo.
5. Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini come individuati all'articolo 433 del Codice Civile.

Articolo 5

Requisiti per l'iscrizione al Registro degli assistenti alla persona

1. Le persone fisiche per poter essere iscritte nel "Registro degli assistenti alla persona" devono possedere i requisiti di seguito elencati:
 - a) Cittadinanza italiana o di altri stati dell'Unione Europea o, per gli extracomunitari, regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
 - b) Assenza di condanne con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo IX (dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale;
 - c) Possesso di idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria;
 - d) Titolo professionale e/o documentata esperienza lavorativa, ove richiesti sulla base della deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 03/05/2016, n. 223 e ss.mm.ii.;
 - e) Per gli stranieri: superamento del test di lingua italiana di livello A2 di cui alla normativa vigente.
2. Con l'iscrizione al Registro la persona fisica sarà oggetto di verifica circa il mantenimento dei requisiti previsti, pena la decadenza dell'iscrizione.

3. Qualora emergano, dalle valutazioni degli interventi, inadempienze, disfunzioni o responsabilità a carico dell'assistente alla persona, il Consorzio provvederà alla cancellazione del suo nominativo dall'elenco nel Registro.
4. Il Registro è pubblico e consultabile sul sito istituzionale del Consorzio dei Laghi.

Articolo 6

Modalità d'iscrizione al Registro degli assistenti alla persona

1. Le persone fisiche per essere iscritte nel "Registro degli assistenti alla persona" possono presentare al Consorzio dei Laghi apposita domanda di iscrizione redatta sull'apposito modello disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente.
2. La domanda d'iscrizione, redatta in lingua italiana e firmata in modo chiaro e leggibile, deve contenere tutte le dichiarazioni e tutte le certificazioni di cui al precedente articolo 5.
3. Tutte le dichiarazioni e/o documentazioni prodotte dovranno essere sottoscritte in conformità alle disposizioni del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le persone fisiche possono richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento dell'anno. L'esame delle domande pervenute verrà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento. Le domande dovranno essere inviate dalle persone interessate all'indirizzo PEC oppure consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Consorzio dei Laghi.
5. La sussistenza dei requisiti richiesti alle persone iscritte sarà oggetto di apposite verifiche, da effettuarsi almeno con cadenza annuale, a cura della Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 7.
6. L'assistente alla persona con l'iscrizione al Registro accetta che il proprio curriculum vitae professionale sia trasmesso all'interessato/a che ne faccia formale richiesta al Consorzio dei Laghi.

Articolo 7

Commissione Tecnica

1. La gestione del "Registro degli assistenti alla persona" è affidata al Direttore del Consorzio dei Laghi, che si avvale di una Commissione Tecnica appositamente istituita per la valutazione delle istanze di richiesta iscrizione nel Registro e composta da personale amministrativo e tecnico.
2. Alla Commissione Tecnica sono affidati i seguenti compiti:
 - a) esame delle domande degli assistenti richiedenti l'iscrizione ed eventuale richiesta di chiarimenti e documentazione aggiuntiva, se necessari;
 - b) vigilanza della permanenza dei requisiti di iscrizione al Registro;

- c) cura dell'aggiornamento del Registro e sua conservazione.
3. Ai fini dell'iscrizione al Registro, la Commissione Tecnica verifica, per ciascuna persona fisica richiedente, il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, e la conformità e la completezza della documentazione presentata.
 4. Dell'esito delle verifiche è redatto apposito verbale, parte integrante del provvedimento direttoriale di approvazione/aggiornamento del Registro.
 5. Al venir meno di uno o più requisiti, decade l'iscrizione del soggetto al Registro degli assistenti alla persona.

Articolo 8

Durata dell'iscrizione nel Registro

1. L'iscrizione ha durata permanente, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di iscrizione.
2. Le persone fisiche, una volta iscritte nel Registro, almeno con cadenza annuale ed entro il 31/12 di ogni anno, debbono confermare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, con autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, pena la decadenza dall'iscrizione.

Articolo 9

Trattamento dati e informativa privacy

I dati forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura, e raccolti con la domanda di iscrizione al Registro, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e per quelle conseguenziali, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio dei Laghi.

Il Consorzio dei Laghi tratta i dati personali liberamente comunicati dal candidato, garantendo che il trattamento degli stessi si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente Avviso.